

Regolamento da adottare per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche

redatto ai sensi dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023

e dell'art. 149 del vigente CCNL

INDICE

Premessa di inquadramento

CAPO I Principi generali

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Destinazione del fondo
- Art. 3 - Destinatari del fondo
- Art. 4 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 5 - Modulazione del fondo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

CAPO II Fondo per lavori

- Art. 7 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 8 - Disciplina delle varianti
- Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III Fondo per acquisizioni servizi e forniture

- Art. 10 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
- Art. 11 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 12 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 13 - Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV Norme comuni

- Art. 15 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 16 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 17 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi
- Art. 18 - Principi in materia di valutazione
- Art. 19 - Funzioni articolate e singole
- Art. 20 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 21 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 22 - Conclusione di singole fasi
- Art. 23 - Liquidazione - limiti

CAPO V Disposizioni finali

- Art. 24 – Campo di applicazione

Premessa di inquadramento

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 149 del CCNL stipulato tra le parti il 23/05/2023 e si applica nel caso di appalti e concessioni di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, viene menzionato come "Codice".

CAPO I Principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli interventi (lavori, servizi e forniture) finanziati, anche solo parzialmente, con risorse provenienti da altri enti, (interventi in concessione). Non saranno pertanto soggetti ad incentivazione gli interventi finanziati esclusivamente con risorse derivanti dai contributi dei consorziati.
2. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è, salvo giustificate eccezioni, l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici o l'inserimento della fornitura o del servizio nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi approvato in concomitanza con il bilancio di previsione ed eventualmente variato in corso di esercizio.
3. Per i lavori la determinazione, quantificazione ed individuazione delle somme da destinare ad incentivi relativi ai singoli interventi avviene già nel progetto di fattibilità tecnica-economica e viene riportata nel successivo livello di progettazione, prevedendole nel quadro economico del costo preventivato del lavoro.
4. Le somme da destinare ad incentivo sono previste esclusivamente per quegli interventi che richiedono l'elaborazione di un progetto e che prevedono una procedura di affidamento come definita all'art. 45 comma 1 del Codice.
5. Sono pertanto esclusi dall'attribuzione dell'incentivo quegli interventi realizzati in amministrazione diretta.

Art. 2

Destinazione del fondo

1. L'amministrazione, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base delle procedure di affidamento.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico intervento; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dal Consorzio. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. La previsione nel quadro economico dei lavori, servizi, forniture dell'accantonamento delle risorse finanziarie da destinare al fondo è condizione essenziale e necessaria ai fini del riparto tra gli aventi diritto.

Art. 3

Destinatari del fondo

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti del Consorzio, che svolgono le funzioni tecniche indicate dall'art. 45 comma 1 e dall'Allegato I.10 del Codice.
2. Le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure e specificate nell'Allegato I.10 del codice sono le seguenti:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

Art. 4

Costituzione del gruppo di lavoro

1. Il Direttore Generale, sentiti i Direttori di Area ed il RUP dell'intervento, propone al Comitato contestualmente all'approvazione del documento di indirizzo della progettazione a firma del RUP, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato con incarico di durata superiore a 6 mesi, compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto o concessione.
4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Direttore Generale su proposta dei Direttori di Area o del RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, libro II, Codice penale.
6. Il provvedimento di cui al comma 1 deve contenere:
 - l'importo a base delle procedure di affidamento dei lavori/servizi/forniture e la relativa quota da destinare al fondo incentivante;
 - i nominativi ed i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo, compresi i collaboratori dei responsabili delle singole attività;
 - le percentuali proposte per le singole attività secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 16 del presente regolamento;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne nel rispetto delle disposizioni previste da leggi e da regolamenti in materia.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base delle procedure di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed al netto dell'imposta IRAP a carico del Consorzio.

2. La somma corrispondente all'80% dell'importo di cui al comma 1, è da imputare al fondo finalizzato ad incentivare le funzioni tecniche; il restante 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui all'art.23 comma 1 secondo periodo del presente regolamento, è da destinare al fondo per le finalità richiamate all'art. 45 commi 5, 6 e 7 del Codice.

3. Con il 20% l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare (art. 45 comma 6 del Codice):

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

4. Una parte delle risorse del 20% è in ogni caso utilizzata (art. 45 comma 7 del Codice):

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro si applicano all'80% del fondo di cui al comma 1, calcolato in base alla natura e all'importo dei lavori, servizi, forniture, concessioni.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) i lavori in amministrazione diretta;
- b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 del Codice stesso.

CAPO II Fondo per lavori

Art. 7

Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento alla complessità dell'opera o del lavoro da realizzare in funzione dell'importo:

Importo inferiore a euro 1.000.000,00: 2%
Importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 e pari o inferiore alla soglia comunitaria: 1,7%
Importo superiore alla soglia comunitaria e pari o inferiore a euro 10.000.000,00: 1,5%
Importo superiore a euro 10.000.000,00: 1,0%

Art. 8

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del Comitato Amministrativo che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo, quali definite dall'art. 3 comma 1 lettera r) dell'Allegato I.1 del Codice, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. Nella tabella di seguito riportata sono indicati i coefficienti di ripartizione per fase del lavoro:

Prestazione	Percentuale	
Attività	%	%
1) Programmazione della spesa per investimenti	2	30
2) Responsabile Unico del Progetto	10	
3) Collaborazione all'attività del responsabile Unico del Progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	18	
4) Redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP)	2	35
5) Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTA)	2	
6) Redazione del Progetto Esecutivo (compresi rilievi, analisi fanghi, espropri)	15	
7) Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione	3	
8) Verifica del progetto ai fini della validazione	5	
9) Predisposizione dei documenti di gara	8	35
10) Direzione dei Lavori	10	
11) Ufficio di Direzione Lavori	15	
12) Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione	6	
13) Collaudo tecnico-amministrativo/Certificato di regolare esecuzione	2	
14) Collaudi specialistici	2	

3. Nei casi in cui le prestazioni sopra richiamate vengano svolte dal personale dirigente, la rispettiva quota non verrà attribuita e costituirà un'economia per il Consorzio andando ad incrementare l'accantonamento disposto per il fondo di cui all'art. 45 commi 5,6 e 7 del Codice.

4. Nei casi in cui alcune delle prestazioni sopraindicate venissero svolte da professionisti esterni la rispettiva quota non verrà attribuita e costituirà un'economia per il Consorzio andando ad incrementare l'accantonamento disposto per il fondo di cui all'art. 45 commi 5,6 e 7 del Codice.

5. Nel caso in cui la prestazione relativa al collaudo statico e o ad altri collaudi specialistici di cui al numero 14 della tabella di cui al precedente comma 2 non fosse necessaria, la quota di incentivo corrispondente andrà ad incrementare quella del collaudatore tecnico amministrativo.

5 bis. Nel caso in cui la prestazione relativa alla redazione del DOCFAP di cui al numero 4 della tabella di cui al precedente comma 2 non fosse necessaria, la quota di incentivo corrispondente andrà ad incrementare quella relativa alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTA) di cui al numero 5 della stessa tabella.

5 ter. Nel caso in cui le prestazioni relative alla redazione del DOCFAP e del PFTA numeri 4 e 5 della tabella di cui al precedente comma 2 non fosse necessaria, la quota di incentivo corrispondente andrà ad incrementare quella relativa alla redazione del Progetto Esecutivo di cui al numero 6 della stessa tabella.

6. Le quote relative agli incentivi conseguenti alle prestazioni individuate con i numeri 2, 7, 10, 12, 13 e 14 della tabella di cui al precedente comma 2, saranno erogati interamente alla persona incaricata di svolgere tale funzione.

7. Le quote relative agli incentivi conseguenti alle prestazioni indicate con i restanti numeri 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 11 della tabella di cui al precedente, comma 2, potranno riguardare più persone, che verranno individuate nominalmente nel decreto di cui all'art. 4.

CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 10

Criteria per la costituzione e la ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 comma 1 e dall'Allegato I.10 del Codice, viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

Art. 11

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo per procedure riguardanti servizi, forniture e concessioni, fermo restando quanto stabilito all'art. 1 comma 1, dovrà essere stato espressamente nominato il direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal RUP.

Art. 12

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto e/o della concessione.

2. La percentuale da destinare al fondo viene determinata in misura inversa rispetto all'importo dell'acquisizione dei servizi e delle forniture (a importi più alti corrisponde una percentuale più bassa), come segue:

Valore contratto	Percentuale
da 40.000,00 fino a soglia comunitaria	2.0%
Da soglia comunitaria a 1.000.000,00	1.8%
oltre 1.000.000,00	1.5%

3. La percentuale da destinare al fondo viene calcolata in quota unica con riferimento al valore complessivo del contratto; per i contratti di durata pluriennale, la distribuzione al personale avverrà con periodicità annuale, in quote uguali costanti, in relazione alla durata dell'appalto.

Art. 13

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 12, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente ed al netto dell'imposta IRAP a carico del Consorzio e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 14

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche, ammontante all'80% dell'importo risultante da quanto disposto al punto 1, sono attribuiti, fra i diversi ruoli che si renderanno necessari, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Il restante 20% confluirà nel fondo di cui all'art. 45 commi 5,6 e 7 del Codice.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del progetto	20%
2) Collaboratori del RUP	15%
3) Predisposizione e controllo delle procedure di bando	15%
4) Direttore dell'esecuzione	20%
5) Collaboratori del DEC (compreso il coordinamento in fase esecutiva)	20%
6) Certificato di regolare esecuzione o verifica conformità	10%
Totale servizi/forniture	100%

CAPO IV Norme comuni

Art. 15

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 ultimo periodo del Codice è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia di spesa che vanno ad incrementare l'accantonamento disposto per il fondo di cui all'art. 45 commi 5, 6 e 7 del Codice.

Art. 16

Disciplina delle attività svolte in forma "mista", affidamenti misti e concessioni

1. Per la definizione dell'incentivo in caso di affidamenti misti si utilizza il principio della prevalenza in conformità all'art. 14 comma 21 del Codice pertanto per stabilire l'importo in cui rientra l'affidamento (lavori, servizi, forniture) si dovrà prendere a riferimento l'oggetto principale dell'affidamento.
2. Il regolamento si applica anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato non rientranti nelle esclusioni di cui art. 56 del Codice. In questi casi l'incentivo sarà corrisposto esclusivamente per le attività svolte dal personale dell'ente. In caso di concessioni di tipo misto lavori/servizi/forniture, la disciplina applicabile sarà determinata con il criterio della prevalenza. In caso di concessioni miste, la cui prevalenza faccia ricadere l'affidamento in ambito servizi/forniture, vengono comunque fatte salve le prestazioni tipiche relative all'opera pubblica, limitatamente alla verifica del progetto, alla direzione lavori e al collaudo, svolte dal personale interno, le quali saranno compensate in base alle percentuali definite per l'attività specifica. Pertanto nella quantificazione del fondo incentivante si dovrà tenere conto, per tali quote, della disciplina relativa ai lavori. Complessivamente il fondo incentivante complessivo non potrà superare il valore del 2% rispetto all'importo complessivo dell'affidamento posto a base di gara.

Art. 17

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi

1. Qualora l'intervento non giunga a termine per cause non imputabili al Consorzio, i soggetti individuati nelle attività completate hanno diritto alle quote di incentivo corrispondenti alle fasi di realizzazione attuate.
2. L'incentivo è ridotto in relazione a incrementi dei costi previsti dal quadro economico, al netto del ribasso d'asta offerto, per responsabilità ascrivibili ai dipendenti interessati, secondo i seguenti criteri:
 - incrementi costo pari a + 10 % e fino al 20% rispetto all'importo di contratto, viene applicata una riduzione pari a - 5 %;
 - incrementi costo superiore a + 20 % e fino a + 30% rispetto all'importo di contratto, viene applicata una riduzione pari a - 10 %;
 - incrementi costo superiore a + 30 % rispetto all'importo di contratto, viene applicata una riduzione pari a - 15 %.

Non costituiscono motivo di decurtazione incrementi di costo correlati alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

Art. 18

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate. Ai fini della attribuzione il Direttore Generale tiene conto della completezza della funzione svolta, della competenza e professionalità dimostrate delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

Art. 19

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure compete al Direttore di Area competente attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Art. 20

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Direttore di Area competente.

Art. 21

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata con provvedimento dal Comitato Amministrativo su proposta del Direttore Generale sentiti i Direttori di Area competenti di norma almeno due volte all'anno (marzo e settembre), la delibera viene trasmessa al settore contabilità perché proceda con l'emissione dei mandati, previa gestione degli adempimenti di natura retributiva e di quelli eventualmente stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene con riferimento alle attività effettivamente svolte, rendicontate e oggetto di attestazione da parte del Direttore di Area competente.

3. Ai fini della liquidazione, il Direttore Generale, sentiti i Direttori di Area competenti, predispone una scheda per ciascun intervento indicando i dipendenti addetti alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata.

4. Il Direttore Generale provvede a formulare la proposta al Comitato Amministrativo dando atto dell'accertamento positivo di tutte le attività di controllo svolte; le schede di cui al comma 3 devono essere allegate alla disposizione di liquidazione.

Art. 22

Conclusione di singole fasi

1. L'erogazione del saldo degli incentivi relativi ai lavori, servizi, forniture e concessioni è esigibile solo se tutte le rendicontazioni di legge relative ai lavori, servizi, forniture e concessioni sono state fatte nei termini, senza rilievi da parte dell'ente concessionario.

2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento sono liquidabili in presenza di concessione del finanziamento e secondo la seguente articolazione:

- a) per gli interventi di importo inferiore ad € 1.000.000,00 in un'unica soluzione dopo l'approvazione del CRE;

b) per gli interventi di importo superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria in due momenti: un primo acconto pari al 60% dopo l'approvazione della delibera a contrarre ed il saldo pari al 40% dopo l'approvazione del collaudo tecnico amministrativo.

c) per gli interventi superiori alla soglia comunitaria: un primo acconto pari al 30% all'approvazione del progetto esecutivo, un secondo acconto pari al 40% dopo l'approvazione della delibera a contrarre ed il saldo pari al 30% dopo l'approvazione del collaudo tecnico amministrativo

3. Nel caso in cui si determinino le condizioni previste dall'art. 9, punto 5, le quote che confluiranno in funzioni diverse da quelle previste nella Tabella di cui al punto 2 dello stesso articolo, verranno suddivise proporzionalmente tra le fasi previste dal comma precedente sulla base delle singole percentuali ivi previste in tale funzione.

4. Qualora una prima procedura di affidamento vada deserta, non avendo ricevuto alcuna offerta, e si decida di avviare una seconda procedura, l'incentivo per le prestazioni svolte verrà riconosciuto una sola volta.

Art. 23

Liquidazione - limiti

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 secondo periodo del Codice l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art. 45 commi 5, 6 e 7 del Codice. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al primo periodo è aumentato del 15 per cento. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per il Consorzio.

CAPO V Disposizioni transitorie e finali

Art. 24

Campo di applicazione

1. Per gli interventi conclusi, già affidati o in corso al 01/07/2023 valgono le disposizioni di cui al previgente regolamento approvato con deliberazione n. 14 del 29/04/2021.
2. Per gli interventi conclusi, o in corso, per i quali sono già stati erogati degli acconti, le quote di incentivi residue verranno determinate secondo le modalità di ripartizione già fissate dal precedente regolamento fino alla conclusione dell'intervento. Le quote di incentivo degli interventi di cui sopra previste per i dirigenti, in conseguenza del combinato disposto dell'art. 149 del CCNL sottoscritto in data 28/09/2016 e dell'art. 113 del D.Lgs.vo 50/2016 entrato in vigore il 19/04/2016 verranno erogati solo per quelle prestazioni rese prima del 28/09/2016 mentre negli altri casi costituiranno un'economia per il Consorzio.
3. Per gli interventi riguardanti lavori, per i quali l'approvazione della delibera a contrarre sia avvenuta dopo il 01/07/2023 valgono le disposizioni di cui al presente Regolamento. Fanno eccezione gli interventi del PNRR, per i quali permane in vigore il precedente Regolamento
4. Per gli interventi riguardanti forniture e servizi, per i quali la delibera a contrarre sia stata indetta dopo il 01/07/2023, valgono le disposizioni di cui al presente Regolamento.
5. Per gli interventi di cui ai commi 3 e 4, il Direttore Generale sentito il Direttore di Area competenti procederà alla ricognizione definendo ex post i gruppi di lavoro per ciascun intervento.
6. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione ed il parere della Regione Emilia Romagna.